REGOLAMENTO (CEE) N. 3175/78 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1978

che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Norvegia (1979)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (1) è stato firmato il 14 maggio 1973;

considerando che gli articoli 1, 2 e 3 del protocollo n. 1 allegato a questo accordo prevedono per i prodotti elencati un ritmo particolare di soppressione progressiva dei dazi doganali e che, in virtù dell'articolo 4 di questo protocollo, le importazioni dei prodotti in questione sono sottoposte a dei massimali indicativi annuali oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti; che, tuttavia, in virtù dell'articolo 4, lettera b), la Comunità deve sospendere l'applicazione di alcuni massimali; che di conseguenza è necessario stabilire i massimali che si debbono applicare per il 1979; che in questa situazione è ugualmente necessario che la Commissione sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione; che pertanto è opportuno sottoporre l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali indicativi, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali indicativi ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto;

considerando che per alcuni prodotti nei confronti dei quali la Comunità sospende l'applicazione dei massimali indicativi conformemente all'articolo 4 del protocollo n. 1 e per altri prodotti non sottoposti al regime dei massimali, bisogna seguire l'evoluzione delle importazioni; e che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979 le importazioni dei prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato I del presente regolamento, sono sottoposte a dei massimali indicativi ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono riportati nell'allegato I.

2. Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni stabilite ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4.

(1) GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 2.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti la Commissione può ristabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali di cui all'articolo 4, lettera f), del protocollo n. 1 dell'accordo.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979 le importazioni dei prodotti di cui all'allegato II originari della Norvegia sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Articolo 3

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione prende tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1978.

Per il Consiglio
Il Presidente
H.-D. GENSCHER

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOGGETTA A DEI MASSIMALI INDICATIVI NEL 1979

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
	28.56	Carburi, di costituzione chimica definita o non:		
I N 1		A. di silicio	28.56-10	massimale sospeso
	48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:		
		C. Carta e cartoni kraft:		
		II. altri:		
I N 2		— Carta e cartoni kraft per copertine, cosiddetti «kraftliner» (a)	48.01-15, 21, 27, 31	20 101
I N 3		-- Carta kraft per pacchi di grande capacità (a)	48.01-16, 23, 28	massimale sospeso
I N 4		— non nominati	48.01-08, 09, 11, 12, 13, 17, 19, 25, 26, 29, 33	massimale sospeso
		ex F. altri:		
I N 5		— Carta bibbia, carta seta; carte per la stampa e la scrittura, non contenenti paste di legno meccaniche o aventi tenore di paste di legno meccaniche inferiore o uguale a 5 % (a)	48.01-58, 61, 62, 66	massimale sospeso
I N 6		— Carta per la stampa o la scrittura contenente paste di legno meccaniche (a)	48.01-64, 65, 69	massimale sospeso
I N 7		— Carta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting» (a)	48.01-75	massimale sospeso
I N 8		— Carta da imballaggio al solfato (a)	48.01-71, 73	massimale sospeso
I N 9		— non nominati, esclusa l'ovatta di cellulosa o delle falde di fibre di cellulosa, cosiddette «tissue»	48.01-41, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 77, 82, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97	massimale sospeso
I N 10	48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli	48.03 - tutti i nn.	massimale sospeso
	48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennes» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:		
		C. altri:		
I N 11		— non nominati, esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura	48.07-55, 56, 64, 65, 66, 68, 70, 81, 85, 91, 97, 99	28 078

(a) A condizione che siano conformi alle definizioni riportate nell'allegato III.

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
	73.02	Ferro-leghe:		
I N 12		A. Ferro-manganese: II. altro D. Ferro-silico-manganese	73.02-19, 40	massimale sospeso
I N 13		C. Ferro-silicio	73.02-30	massimale sospeso
I N 14		E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo	73.02-51, 55	massimale sospeso
		G. altre:		
I N 15		— Ferro-vanadio	73.02-83	massimale sospeso
I N 16		— non nominati, escluso ferro-molibdeno	73.02-60, 70, 98	14 740
	76.01	Alluminio greggio, cascami e rottami di alluminio:		
I N 17		A. Alluminio greggio	76.01-11, 15	251 788
I N 18	76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	76.02 - tutti i nn.	16 081
I N 19	76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	76.03 - tutti i nn.	massimale sospeso

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe
1	2	3	4
II N 1	44.18	Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	44.18 - tutti i nn.
	48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:	
II N 2		B. altri	48.05-21, 29, 30, 50, 80
II N 3	44.11	Pannelli di fibre di legno o di altri materiali vegetali, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici	44.11 - tutti i nn.
	56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:	
II N 4		B. di fibre tessili artificiali	56.01-21, 23, 25, 29

ALLEGATO III

DEFINIZIONI

ex 48.01 C II **Carta e cartone kraft per copertine, cosiddetti «kraftliner»**

Sono considerati carta e cartone kraft per copertine, cosiddetti «kraftliner», la carta o il cartone apparecchiati o monolucidi, presentati in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m^2 superiore a 115 g e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 35.

ex 48.01 C II **Carta kraft per sacchi di grande capacità**

È considerata carta kraft per sacchi di grande capacità la carta apparecchiata, presentata in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m^2 uguale o superiore a 60 g e inferiore o uguale a 115 g, con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 38 e il cui allungamento in senso trasversale è superiore a 4,5 % e l'allungamento in senso di macchina superiore a 2 %.

ex 48.01 F **Carta per la stampa e carta per la scrittura, non contenente paste di legno meccaniche o con un tenore di paste di legno meccaniche inferiore o uguale a 5 %**

È considerata altra carta per la stampa o altra carta per la scrittura senza pasta di legno meccanica, o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 %, la carta che non sia monolucida, per la stampa o la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica non superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.

ex 48.01 F **Carta per la stampa e per la scrittura con pasta di legno meccanica**

È considerata carta per la stampa o per la scrittura con pasta di legno meccanica la carta che non sia monolucida, per la stampa o per la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.

ex 48.01 F **Carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting»**

È considerata carta di pasta semichimica da ondulare, detta «fluting», la carta presentata in rotoli, il cui tenore di pasta grezza semichimica (pasta ottenuta con trattamento chimico moderato seguito da trattamento meccanico), di legno di latifoglio, è uguale o superiore a 65 % della composizione fibrosa totale e la cui resistenza alla compressione misurata con il metodo CMT (Concora Medium Test) è superiore a 20 kgf.

ex 48.01 F **Carta da imballaggio al solfito**

È considerata carta da imballaggio al solfito la carta con un tenore di pasta chimica di legno al bisolfito superiore a 40 % della composizione fibrosa totale, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 15.